

Messaggio

numero
8287

data
31 maggio 2023

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Rapporto sulla mozione del 12 dicembre 2022 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori e cofirmatari "Per una modifica del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) – Richiesta del certificato antimafia per le ditte concorrenti"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 12 dicembre 2022 presentata da Maddalena Ermotti-Lepori e cofirmatari, con la quale si chiede al Consiglio di Stato di modificare il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) con l'aggiunta di un nuovo capoverso all'art. 7a, dal seguente tenore:

Commesse internazionali – Art 7a

“Per i Paesi in cui esiste il certificato antimafia, viene richiesto tale certificato sia alle aziende partecipanti al concorso sia a quelle beneficiarie di subappalto che hanno la sede principale nel Paese estero di provenienza”.

I. PREMESSA

L'autorità federale è attualmente impegnata a valutare la possibilità e opportunità di modifiche del quadro legislativo affinché si possa richiedere alle imprese offerenti e subappaltatori la presentazione del certificato antimafia italiano¹, nell'ambito delle commesse pubbliche in Svizzera. In attesa del relativo rapporto del Consiglio federale, il Consiglio di Stato segue con molta attenzione questo processo di valutazione, anche perché è stato richiesto di studiare delle soluzioni che possano poi essere adottate anche a livello cantonale.

Il presente rapporto analizza le possibilità attuali di richiedere e rendere obbligatoria, tramite la modifica del diritto cantonale (in particolare del RLCPubb/CIAP), la presentazione del certificato antimafia per le commesse pubbliche in Ticino, così come richiesto dalla mozione in esame.

¹ Postulato 22.3658 depositato da Marco Romano e adottato dal Consiglio nazionale il 30 settembre 2022.

II. BREVE PRESENTAZIONE DEL SISTEMA ITALIANO

1. Basi legali, comunicazione e informazione antimafia

La legislazione italiana, stabilisce il rispetto della normativa antimafia nel *Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice degli appalti)*². Le condizioni che gli operatori economici devono soddisfare sono indicate nel *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (in seguito: Codice antimafia)*³.

La documentazione antimafia è stabilita dalle prefetture italiane, presenti nelle diverse provincie. Si compone di due diverse attestazioni:

- *Comunicazione antimafia*: consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione secondo il Codice antimafia, ovvero la condanna con sentenza definitiva, o comunque confermata in appello, per alcuni gravi reati.
- *Informazione antimafia*: oltre a quanto attestato dalla comunicazione, certifica la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate. Comporta quindi un certo margine di discrezionalità da parte del prefetto. Ad esempio possono essere tenuti in considerazione i legami di parentela o convivenza con persone legate alla criminalità.

In particolare, i committenti pubblici, devono acquisire la relativa documentazione antimafia prima di stipulare i contratti e subcontratti, a dipendenza del valore della commessa. L'informazione antimafia ad esempio deve sempre essere richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici per contratti di valore pari o superiori a 150'000 Euro. Per importi inferiori è sufficiente la comunicazione antimafia, oppure basta l'autocertificazione.

2. Meccanismo di verifica

Nella fase di partecipazione alla gara, i concorrenti devono unicamente compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati dall'autorità. In questa fase non è quindi previsto il ricorso alla documentazione antimafia che non deve quindi essere prodotta per poter partecipare alla gara.

Dopo l'aggiudicazione e prima della conclusione dei contratti avviene invece la verifica vera e propria. Concretamente la documentazione è acquisita tramite la relativa banca dati centralizzata (Bdna)⁴ direttamente dagli enti aggiudicatori (italiani) accreditati, ovvero:

- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali;

² D.Lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016, in vigore fino al 30 giugno 2023 / D.Lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, in vigore dal 1° luglio 2023

³ D.Lgs n. 159/2011 del 6 settembre 2011

⁴ Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna)

Invece, **la documentazione antimafia non può essere acquisita da soggetti privati** (persone fisiche / persone giuridiche), **segnatamente i partecipanti a una procedura di appalto pubblico o potenziali tali**. Questo sistema mira - tra le altre cose - a evitare il contatto diretto tra i committenti e gli offerenti potenzialmente a rischio di infiltrazioni malavitose.

III. CONCLUSIONI

Stante quanto sopra, un offerente (italiano) non può materialmente ottenere privatamente la documentazione antimafia.

Il requisito di produzione di un “Certificato antimafia” precluderebbe dunque di fatto l’accesso a offerenti italiani per le commesse internazionali (di importo rilevante) e sarebbe quindi in contrasto con i trattati internazionali conclusi dalla Svizzera, che stabiliscono il divieto di pratiche discriminatorie⁵.

Dal profilo delle commesse interne, per importi inferiori alle soglie internazionali, le possibilità di aggiudicazione ad offerenti esteri sono in ogni caso limitate dal requisito del domicilio o sede in Svizzera di cui all’art. 19 LCPubb (clausola nazionale).

Per questi motivi, a parere del Consiglio di Stato, non si può che attendere l’analisi e la determinazione del Consiglio federale sul postulato di cui si è detto, che dovrebbe giungere nei prossimi mesi. Verosimilmente sarà analizzata l’eventualità di istituire un sistema di certificazione antimafia a livello svizzero oppure altre soluzioni adottabili anche a livello cantonale, nonché la possibile collaborazione con le istituzioni estere. Pertanto si propone di ritenere evasa la mozione.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

⁵ Art. IV dell’Accordo riveduto sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422), artt. 3 e 4 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68)